



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: TRENTINO MOBILITA' S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI TRENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

Il giorno 13.04.2023 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**El Barji Assou**

Assenti: consigliere **Maschio Andrea**

e consiglieri **Merler Andrea**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Fiori Francesca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Maule Chiara**

**Pedrotti Alberto**

**Zanetti Cristian**

**Panetta Salvatore**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Serra Nicola**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zappini Federico**

**Zanetti Silvia**

e pertanto complessivamente presenti n. 35, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Presente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

## Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/11 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamata la propria deliberazione 09.02.2023 n. 24 con la quale sono stati approvati, ai sensi del D.M. 04.08.2017 n. 397, il Piano Urbano della Mobilità sostenibile (P.U.M.S.), il Biciplan e il Masterplan della mobilità del Comune di Trento;

atteso che il P.U.M.S. ha tra gli obiettivi quelli di soddisfare i bisogni di mobilità dei cittadini, ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico, ridurre i consumi energetici, aumentare la percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi, ridurre i fenomeni di congestione stradale e di incidentalità, migliorare l'attrattività del trasporto ciclopedonale nonché modificare il "modal share" della città riducendo la domanda di mobilità veicolare a favore della mobilità dolce;

rilevato che le principali linee di sviluppo previste nel P.U.M.S. prevedono interventi sull'infrastruttura stradale, sul trasporto pubblico su gomma e in sede fissa, sulla qualità urbana, sul nuovo sistema ciclabile e di mobilità dolce in senso lato nonché interventi relativi al sistema della sosta e parcheggi (parcheggi pertinenziali e di attestamento);

considerato, in particolare, che il governo del sistema della sosta svolge un ruolo fondamentale per l'ottenimento degli obiettivi sopracitati;

atteso che Trentino Mobilità S.p.a. è l'attuale gestore in house per il Comune di Trento dei seguenti servizi, affidati con deliberazione del Consiglio comunale 19.05.2016 n. 68 e svolti in base alla convenzione n. 27587 racc. stipulata il 25 luglio 2016, con durata stabilita dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2023:

a) la gestione ed il controllo della sosta e precisamente:

- la gestione unitaria ed omnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su piazze e strade in disponibilità al Comune di Trento. Nel servizio sono ricomprese le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, compresi i poteri di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento;
- la realizzazione di infrastrutture destinate ad autorimesse e parcheggi con ciò intendendosi ogni attività necessaria dalla progettazione alla esecuzione nonché alla loro gestione;
- la gestione di immobili di proprietà comunale destinati ad autorimesse e parcheggi, rimessaggio di autocaravan e caravan ed aree sosta;

b) diversi servizi accessori connessi alla mobilità urbana come:

- il rilascio dei contrassegni per la sosta nelle aree a pagamento e delle autorizzazioni al transito e/o sosta nelle Zone a Traffico Limitato e Zone di Rilevanza Urbanistica del Comune e per altre aree del territorio comunale per le quali sono previste particolari modalità di accesso, per invalidi e per medici in visita urgente;
- la gestione di servizi connessi alla mobilità urbana (car pooling, car sharing, bike sharing, etc). Si precisa che, ad oggi, è attivo unicamente il servizio di noleggio gratuito di biciclette (bike sharing);
- la promozione e l'elaborazione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, nonché il monitoraggio del traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati;
- compatibilmente con l'oggetto sociale, con la normativa nel tempo vigente e con la sostenibilità economica della gestione, ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate che il Comune, con deliberazione di Giunta comunale, intenda affidare per motivi di interesse pubblico;

preso atto che, nel corso dell'affidamento, alla Società è stato affidato, in via sperimentale, anche il servizio di logistica "ultimo miglio" (denominato TRENtoYOU), finalizzato a decongestionare il traffico in area ZTL per la consegna delle merci e a ridurre le emissioni nocive; il servizio affidato con deliberazione del Consiglio comunale 04.03.2020 n. 35 nell'ambito degli

impegni assunti con l'adesione al progetto europeo Horizon 2020 Stardust e disciplinato dal contratto n. 30525 racc., stipulato il 14.12.2020 tra il Comune, la Società e Interbrennero S.p.a.; con deliberazione della Giunta comunale 19.12.2022 n. 370 è stato fissato il termine di conclusione del periodo sperimentale al 25.10.2023;

ricordato che Trentino Mobilità S.p.a., sin dalla sua costituzione su iniziativa proprio del Comune di Trento e di ACI Trento, ha rappresentato negli anni e rappresenta tuttora, in particolare dopo la sua trasformazione secondo il modello in house nel 2006, il principale strumento di gestione e governo della sosta e della mobilità urbana del Comune; coerentemente, la relativa partecipazione azionaria è stata confermata all'interno dei successivi provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie (da ultimo con la deliberazione consiliare 16.12.2021 n. 176);

atteso che in vista della prossima scadenza della convenzione in essere con Trentino Mobilità S.p.a. si rende ora necessario assumere una decisione circa il prosieguo della gestione dei servizi sopra indicati alle lettere a) e b), confermando l'attuale modello organizzativo e gestionale ovvero scegliendo una nuova forma di affidamento, nel quadro della normativa vigente e applicabile al caso di specie;

preso atto, in proposito, che il 31.12.2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 23.12.2022 n. 201 recante il "Riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica", emanato in attuazione della Legge delega 118/2022;

atteso che il Decreto, recando norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, si applica anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome compatibilmente con gli Statuti e le norme di attuazione, come stabilito dalla "clausola di salvaguardia" di cui all'art. 1 del medesimo Decreto;

visto l'art. 105 dello Statuto speciale che prevede che "Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato";

preso atto che ad oggi non sono state adottate dal legislatore provinciale disposizioni di adeguamento al citato D.Lgs. 201/2022 che quindi è da intendersi applicabile anche ai Comuni trentini, per le parti non già normate dalle disposizioni provinciali emanate in forza della competenza legislativa primaria;

ricordato che, in forza della competenza legislativa primaria discendente dallo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (art. 8, punto 19.), la Provincia autonoma di Trento si è dotata di una disciplina in materia di organizzazione e forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alternativa a quella statale, che costituisce il quadro normativo di riferimento per gli Enti locali trentini per quanto riguarda le possibili forme di gestione dei servizi;

visto, in particolare, l'art. 10 della Legge provinciale 17.06.2004 n. 6 recante "Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici" che prevede che i servizi possono essere gestiti in economia oppure in affidamento, alternativamente:

- a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni;
- b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a);
- c) direttamente a Società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione e alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure a evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a);
- d) direttamente a Società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- e) direttamente ad aziende pubbliche o ad enti pubblici economici costituiti dagli enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici di riferimento;

evidenziato che la normativa provinciale risulta allineata a quella comunitaria nell'ammettere l'autoproduzione ed in particolare il ricorso al modello in house providing al pari delle altre forme gestionali, ricorrendone i presupposti e con adeguata motivazione;

atteso che tale impostazione è coerente con l'articolo 166 del D.Lgs. 50/2016

(Codice dei Contratti pubblici) rubricato “Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche”, che, recependo l'articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE, stabilisce che le Amministrazioni aggiudicatrici possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, decidendo il modo migliore “per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici”;

rilevato che, ai sensi della L.p. 6/2004, la scelta della forma di gestione deve essere effettuata tenuto conto delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento;

dato atto che, tra le varie opzioni in astratto disponibili per il caso di specie, l'ipotesi di gestione in economia, che comporterebbe la reinternalizzazione del servizio, non è stata presa in considerazione, principalmente a causa del rilevante impatto organizzativo e dei maggiori costi che verrebbero a determinarsi: infatti, da un confronto tra il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo privatistico applicato da Trentino Mobilità S.p.a. e il contratto collettivo provinciale del comparto autonomie locali, è stato accertato che il personale della Società ha un costo medio inferiore rispetto a quello comunale, a fronte di un orario di lavoro più esteso e flessibile; inoltre l'eventuale reinternalizzazione comporterebbe problemi di salvaguardia occupazionale e sconterebbe gli ostacoli giuridici attualmente vigenti all'assunzione di nuovo personale da parte dell'Amministrazione;

dato atto altresì che sebbene in ipotesi l'esperimento di una gara per l'affidamento a terzi possa portare ad eventuali miglioramenti delle condizioni economiche (maggiore canone di concessione, minore corrispettivo), la considerazione dei costi congrui sostenuti per l'attuale gestione, nonché l'equilibrata regolamentazione dei rapporti economici che si ritiene di prevedere nella convenzione di affidamento, in aggiunta alle ulteriori considerazioni di cui si dà conto nel presente provvedimento, rendono poco apprezzabile nel suo complesso l'eventuale vantaggio economico astrattamente ottenibile tramite l'affidamento sul mercato;

evidenziato, sotto il profilo dell'analisi costi/benefici, che l'abbandono dell'attuale formula organizzativa in house a favore dell'affidamento a terzi, qualora non motivato da sicuri vantaggi in termini di convenienza economica e/o da ragioni di opportunità legate ad una precedente gestione non soddisfacente o deficitaria, comporterebbe costi di transizione rilevanti e non quantificabili a priori;

dato atto che non si ravvisano elementi a supporto della scelta di una diversa forma di gestione per i servizi in oggetto, alla luce dei risultati della gestione dei servizi da parte di Trentino Mobilità S.p.a. conseguiti nel corso dell'attuale affidamento e dell'andamento economico-finanziario della Società, come dimostrato nella relazione del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, Allegato n. 1 alla presente deliberazione, costituente parte integrante ed essenziale della medesima, nella quale sono esposti tutti gli elementi di valutazione necessari ai fini della decisione;

rilevato in particolare che la Società ha gestito finora i servizi affidati nel modo precisato nella convenzione in essere, ottemperando agli obblighi e prescrizioni e rispettando le direttive dell'Amministrazione che hanno riguardato anche il contenimento dei costi e la trasparenza; la Società ha garantito inoltre margini di elasticità tali da soddisfare tempestivamente le richieste modificative da parte dell'Amministrazione;

riscontrato altresì che il servizio è stato svolto nei confronti dell'utenza in modo regolare;

rilevato quindi come la gestione da parte della Società non determini la necessità di riesaminare la scelta di avvalersi del modulo gestionale in house;

ritenuto di poter svolgere, inoltre, le seguenti considerazioni a sostegno dell'opportunità di confermare la scelta dell'affidamento del servizio a Trentino Mobilità S.p.a. secondo il modello in house providing:

- la società in house, rispetto al gestore privato, si presta maggiormente a svolgere il ruolo di soggetto attuatore delle politiche della mobilità decise dall'Amministrazione; infatti il modello di regolamentazione della sosta a pagamento su suolo pubblico è legato strettamente all'evolvere delle politiche di mobilità urbana, nel contesto delle scelte operate attraverso appositi strumenti pianificatori, in primis il P.U.M.S., oggetto di periodici aggiornamenti; in caso di gestione in house, laddove si configura un rapporto di delegazione interorganica e non un rapporto contrattuale intersoggettivo, il ricorso allo jus variandi, quando necessario, è senz'altro più agevole;
- il modello di regolamentazione della sosta adottato, per la sua estensione e complessità, coinvolge in modo diretto molteplici stakeholders (residenti, commercianti, lavoratori pendolari

ecc...), con i quali è necessario un costante confronto per concordare soluzioni equilibrate che non mettano in crisi il sistema, pur nella salvaguardia degli interessi coinvolti. Un modello partecipato e piuttosto flessibile risulterebbe di difficile applicabilità con il coinvolgimento di soggetti terzi privati;

- dal punto di vista della governance, la società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità ed immediatezza di regole decisionali, a fronte del più complesso equilibrio che si deve realizzare sia nel caso della società mista, laddove il socio privato operativo condivide con la parte pubblica il governo della società, nel contesto però di un rapporto di soggezione dell'appaltatore al controllo dell'Amministrazione appaltante, sia nel caso dell'affidatario individuato con gara, laddove al Comune spettano solo funzioni di programmazione e controllo attraverso il contratto di servizio, con indubbe difficoltà di verifica su attività specialistiche svolte totalmente da parte di terzi;
- Trentino Mobilità S.p.a. ha perseguito negli anni una politica di apertura della compagine all'adesione di nuovi soci, nella specie Comuni trentini che hanno affidato ad essa il servizio di gestione della sosta sul proprio territorio; la società in house, in effetti, si presta maggiormente ad un progressivo allargamento della base sociale e dunque del bacino di utenza dei servizi, con possibili effetti sinergici e benefici in termini di efficienza; soprattutto, il coinvolgimento nella compagine sociale di realtà comunali diverse e prevalentemente limitrofe a quella di Trento ha l'obiettivo di concretizzare un'idea di mobilità sovracomunale, a servizio delle esigenze di entità territoriali diverse, in modo da indirizzare ad una visione più ampia ed omogenea i programmi ed i progetti realizzati;
- dal punto di vista economico, la scelta dell'affidamento diretto in house presenta dei vantaggi perché la società pubblica in house non ha l'obbligo di utile ma solo di pareggio di bilancio e quindi la valutazione economico-organizzativa del servizio è effettuata sulla base del consolidato storico e dei presunti costi, mentre un'eventuale gara implicherebbe il calcolo a base di gara di una percentuale a titolo di utile d'impresa; ciò nonostante si precisa che finora la Società ha sempre realizzato un risultato di esercizio positivo e che l'utile è stato comunque distribuito ai soci pubblici e/o reinvestito nel servizio;
- il controllo dell'operato di un gestore privato così come la gestione dell'eventuale contenzioso rappresenta una componente di costo non irrilevante che va considerata nella comparazione fra i vari modelli di gestione; se già adesso l'Amministrazione garantisce, con personale dedicato, un controllo anche puntuale del servizio e quindi ha già conoscenze e competenze necessarie per farvi fronte, probabilmente le risorse ora dedicate non sarebbero sufficienti rispetto ad un gestore esterno, sicché un eventuale elevato livello di contestazioni e contenzioso (attualmente inesistente) richiederebbe un maggiore investimento di risorse per la sua gestione;
- una serie di progetti e attività realizzate da Trentino Mobilità S.p.a. negli ultimi anni sono state possibili solo grazie al carattere pubblicistico della società in house che, in quanto tale, consente di sostituire, allo scopo meramente lucrativo, quello atto a migliorare la pubblica mobilità nel suo complesso, anche tramite uno stretto contatto tra gli altri Enti pubblici (si veda ad esempio la gestione del parcheggio presso la Facoltà di Lettere); obiettivo comune e pubblicistico, questo, che ben difficilmente sarebbe stato possibile ottenere con affidatari di tipo privato;

rilevato altresì che per l'Amministrazione comunale rappresenta un valore aggiunto la possibilità di avvalersi, con l'immediatezza di scambio e condivisione tipica della relazione in house, di un soggetto qualificato in grado di offrire un fondamentale supporto specialistico in forza dell'esperienza maturata e della conoscenza approfondita della città e delle dinamiche della mobilità urbana di Trento;

evidenziato inoltre che, come dimostrato nel corso dell'attuale gestione, l'affidamento congiunto di servizi pubblici locali ed attività correlate allo stesso soggetto consente non solo un governo unitario dell'offerta di sosta e di mobilità nella città, ma anche un'ottimizzazione delle risorse, in quanto, dal punto di vista operativo tali attività sono profondamente integrate tra loro sotto diversi profili:

- l'utilizzo di un'unica piattaforma per il rilascio di tutti i tipi di autorizzazioni di transito e/o sosta;
- la predisposizione di un unico sportello all'utenza;
- la disponibilità di un canale on line unico;

dato atto per converso che la società in house è soggetta a una serie di vincoli pubblicistici, ad esempio per quanto riguarda il reclutamento del personale e l'acquisto di beni e servizi (art. 16, comma 7 D.Lgs. 175/2016 e art. 10, comma 9 ter della L.p. 6/2004), che se da un lato garantiscono imparzialità e trasparenza nella gestione, possono appesantire la gestione;

tuttavia, nel caso di specie, l'esperienza maturata durante l'affidamento precedente dimostra che questi vincoli non hanno minato l'efficienza della gestione da parte di Trentino Mobilità S.p.a.;

considerato che, come si evince dalla sopra citata relazione del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, Trentino Mobilità presenta un profilo di solidità finanziaria e patrimoniale e, dalle analisi comparative con altre società che erogano servizi analoghi, si colloca positivamente all'interno del paniere analizzato per quanto riguarda gli indicatori economici e finanziari individuati ed in particolare per l'indice di indipendenza finanziaria che risulta superiore alla media ed il costo medio del personale che risulta più basso;

tenuto conto inoltre che la Società, che opera non solo per il Comune di Trento, ma anche per altri otto Comuni, pur a fronte dello svolgimento di attività divenute via via sempre più diversificate, ha mantenuto un'organizzazione snella che garantisce efficienza ed economicità dell'attività svolta;

rilevato che la Società ha sempre conseguito utili di bilancio di esercizio e negli anni dal 2017 al 2022 il Comune di Trento ha riscosso dividendi per la cifra complessiva di euro 1.281.887,75. In aggiunta agli utili distribuiti, la Società ha inoltre sostenuto, sul Comune di Trento, investimenti per l'acquisto di attrezzature per il controllo della sosta e per la realizzazione del parcheggio S. Chiara, per l'upgrade dei parcometri nonché per il controllo accessi di tutti i ciclo-parcheggi affidati in gestione;

ricordato peraltro che l'affidamento a società in house può essere disposto nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito TUSP);

accertato, in proposito, che Trentino Mobilità S.p.a. è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Codice dei Contratti pubblici e dall'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 che, nel loro insieme, definiscono tutte le caratteristiche che il soggetto in house deve possedere per poter ricevere legittimamente affidamenti diretti da parte dell'Ente socio;

dato atto nello specifico che:

- quanto al requisito della compagine pubblica: il capitale sociale è interamente riservato ad Enti pubblici, ai quali vengono equiparate le società a capitale interamente pubblico di altri Enti locali e i trasferimenti di azioni non conformi ai predetti requisiti sono inefficaci (art. 5 dello Statuto sociale); alla data odierna la compagine è così composta:
  - Comune di Trento: 82,26%
  - ACI: 14%
  - Comune di Lavis: 0,11%
  - Comune di Pergine Valsugana: 0,52%
  - Comune di Levico Terme: 1,11%
  - Comune di Palù del Fersina: 0,07%
  - Comune di Valledaghi: 0,04%
  - Comune di Lona Lases: 0,04%
  - Comune di Cavalese: 0,04%
  - Comune di Folgaria: 0,04%
  - azioni proprie: 1,78%;
- quanto al requisito dell'attività prevalente: la Società svolge pressoché interamente la propria attività nei confronti degli Enti soci;
- quanto al requisito del controllo analogo congiunto: lo Statuto, adeguato nel 2017 alle prescrizioni del TUSP, prevede che le decisioni dell'Assemblea così come quelle dell'Organo amministrativo sono soggette alle direttive e agli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dagli Enti locali che esercitano il controllo analogo nell'ambito della Conferenza degli Enti soci prevista e disciplinata da apposita convenzione; detta convenzione, denominata "Convenzione di controllo analogo tra Enti per la gestione della Società Trentino Mobilità S.p.A." rappresenta lo strumento atto a garantire l'esercizio collettivo del controllo da parte della compagine pubblica, anche a garanzia che la Società persegua esclusivamente gli interessi degli Enti medesimi;

dato atto che la Società è stata iscritta con deliberazione del Consiglio ANAC 29.07.2020 n. 691, nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 del Codice dei Contratti pubblici; è attualmente in corso di istruttoria da parte di ANAC una richiesta di variazione della domanda di iscrizione, ai fini dell'aggiornamento della compagine a seguito dell'ingresso dei nuovi soci;

precisato che, pur nell'ambito del controllo analogo congiunto tra tutti i soci, la

Società è soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Trento, socio di maggioranza, il quale è adeguatamente rappresentato all'interno dell'Organo amministrativo in quanto nomina direttamente, ai sensi dell'art. 2449 C.C., la maggioranza dei Consiglieri (art. 7 della Convenzione per il controllo analogo) tra i quali il Presidente (art. 17 dello Statuto); il Comune di Trento in quanto capofila della compagine impartisce pertanto, anche per conto degli altri soci, direttive di carattere generale che riguardano, tra l'altro, la razionalizzazione delle spese di funzionamento, e assicura il controllo societario, economico-finanziario e di efficienza ed efficacia, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti di diritto e di fatto per procedere all'affidamento a Trentino Mobilità S.p.a. del servizio di gestione della sosta e degli altri servizi per la mobilità sostenibile;

ritenuto peraltro opportuno con l'occasione apportare alcuni aggiornamenti, sia dal punto di vista delle prestazioni richieste al gestore sia dal punto di vista della regolazione dei rapporti economici tra le parti, volti anche a compensare in maniera adeguata gli obblighi di servizio posti a carico della Società;

rilevata in particolare la necessità di ottimizzare l'attività di gestione di rilascio dei permessi di sosta, ad oggi affidata alla Società per quanto riguarda i permessi con validità annuale e al Servizio Corpo polizia locale di Trento-Monte Bondone per quanto riguarda i permessi temporanei per il transito e la sosta in ZTL, prevedendo di affidare alla Società anche la gestione dei permessi temporanei per l'accesso e la sosta in ZTL;

considerato che con l'affidamento di questa competenza a Trentino Mobilità S.p.a., si otterrà il duplice vantaggio di sgravare di tale mansione gli Agenti della Polizia locale, che potranno quindi essere dedicati ad altra attività e di ottenere una chiara distinzione tra i soggetti che rilasciano su richiesta il permesso e i soggetti adibiti al controllo del possesso del titolo con il relativo potere sanzionatorio;

atteso che, a partire dal mese di luglio 2022, il personale della Società addetto al controllo della sosta, dopo specifica formazione da parte della Polizia locale e aggiornamento della nomina del Sindaco, ha allargato le proprie competenze a tutte le violazioni in materia di sosta, nelle aree oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 12 bis del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e s.m. recante il Nuovo Codice della Strada. Al sanzionamento della sosta irregolare sugli spazi a pagamento si è quindi affiancato quello delle violazioni commesse sugli spazi a disco orario, carico e scarico, disabili, nonché per la sosta fuori dagli spazi segnati. Le nuove competenze hanno portato a un notevole incremento delle violazioni rilevate, dell'ordine del 40%;

considerata la possibilità che emerga l'esigenza, nel prossimo periodo di affidamento, di incrementare i controlli sulle aree di sosta, anche alla luce di quanto indicato nel P.U.M.S., eventualmente anche attraverso un incremento dell'organico degli ausiliari addetti al controllo sul territorio comunale;

atteso che tale servizio aggiuntivo si è dimostrato finora e sarà ancor più in prospettiva fondamentale per garantire, accanto al recupero dell'evasione tariffaria, la corretta fruizione delle aree di sosta e il regolare avvicendamento delle occupazioni;

ritenuto quindi necessario, nell'ambito della nuova regolazione dei rapporti economici, prevedere la copertura dei maggiori costi della suddetta prestazione, che peraltro potranno essere compensati dai maggiori introiti derivanti da tale potenziamento del controllo sulla sosta;

atteso che, ai sensi dell'art. 49, comma 3, lett. g) del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e in conformità all'art. 8, comma 1 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128 che ad esso rinvia, al Consiglio comunale in relazione all'affidamento della gestione dei servizi pubblici compete:

- la disciplina generale (prima definita "atti generali di indirizzo") con ciò intendendosi la definizione degli elementi fondamentali caratterizzanti lo specifico servizio, che devono essere assunti quali presupposti sui quali costruire le successive fasi relative all'affidamento e all'esecuzione del medesimo servizio pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interessi pubblici che l'Amministrazione comunale persegue;
- l'assunzione, intesa sia come costituzione ex novo di un servizio prima non gestito che come affidamento al termine di scadenza dell'eventuale affidamento precedente;
- la scelta delle relative forme gestionali;

ritenuto pertanto di definire la disciplina generale del servizio nei termini che seguono:

1. Oggetto dell'affidamento.

Si ritiene di affidare a Trentino Mobilità S.p.a.:

A) la gestione ed il controllo della sosta e, nello specifico:

A1) la gestione unitaria ed omnicomprensiva del servizio relativo alla sosta a pagamento, senza custodia, sui posti auto situati su piazze e strade in disponibilità al Comune di Trento.

Nel servizio si ritiene di includere le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito dell'area oggetto di affidamento, come definita nella planimetria di cui all'Allegato n. 2 alla presente deliberazione, costituente parte integrante ed essenziale della medesima, che comprende – in virtù di quanto disposto dal citato art. 12 bis del D.Lgs. 285/1992 - anche stalli che, sia pur non destinati alla sosta a pagamento, si trovino comunque in adiacenza a questi ultimi, tanto da presentarsi come un'unica area di sosta. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 12 bis, sono compresi i poteri di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada.

Le "aree di sosta" (corrispondenti alle vie/piazze con stalli di sosta a pagamento, così definite nella sopra citata planimetria Allegato n. 2) possono essere incrementate o modificate in esecuzione degli atti programmati del Comune (in primo luogo il Piano urbano della Mobilità Sostenibile) con deliberazione della Giunta comunale; in tal caso la consegna al concessionario avviene con verbali di consegna sottoscritti dalla Società e dal Comune, ai quali deve essere allegata la suddetta planimetria opportunamente modificata/integrata;

A2) la realizzazione di infrastrutture destinate ad autorimesse e parcheggi con ciò intendendosi ogni attività necessaria dalla progettazione alla realizzazione nonché alla loro gestione;

A3) la gestione di immobili/aree delimitate destinati/e ad autorimesse e parcheggi, di aree/immobili per il rimessaggio di autocaravan e caravan, di aree sosta per autocaravan, di immobili/aree destinati a parcheggio per biciclette o altri veicoli diversi da quelli sopracitati. Le suddette aree/immobili devono essere di proprietà comunale o in disponibilità, a qualsiasi titolo, dell'Amministrazione comunale.

La Società dovrà provvedere alla gestione dei posti auto in esecuzione degli atti programmati approvati dal Comune (in primo luogo il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) in materia di aree destinate alla sosta, di orari, di tariffe, trattamento residenti ed altre categorie particolari di utenti, secondo le indicazioni che saranno puntualmente contenute nella Convenzione di affidamento e nel rispetto di tutte le disposizioni del Codice della Strada;

B) la gestione dei seguenti servizi accessori connessi alla mobilità urbana, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Società:

B1) le procedure di gestione per il rilascio, agli aventi diritto, dei seguenti titoli autorizzativi:

- transito/sosta nelle Zone a Traffico Limitato;
- sosta negli spazi blu delle aree regolamentate (zone di prima e seconda corona, zona gialla, zona viola);
- sosta nelle Zone di rilevanza urbanistica;
- circolazione e sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide;
- sosta dei medici in visita urgente;
- accesso e/o sosta in zone in cui vigono particolari modalità di accesso e/o regolamentazioni.

Si ritiene di affidare alla Società anche la gestione delle procedure per il rilascio dei permessi temporanei di cui al Disciplinare per la circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato (ad oggi approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.12.2018 n. 290) e all'Ordinanza dirigenziale n. 32/2022/27 o alle successive che venissero emanate. L'affidamento del servizio è subordinato alla definizione delle modalità operative di rilascio dei permessi temporanei con apposito atto del Dirigente della struttura competente;

B2) la gestione dei servizi connessi alla mobilità urbana (car pooling, car sharing, bike sharing, ecc...);

B3) la promozione e l'elaborazione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane

nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, nonché il monitoraggio del traffico viario e l'educazione all'uso corretto e funzionale dei veicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati;

- B4) compatibilmente con l'oggetto sociale, con la normativa tempo per tempo vigente e con la sostenibilità economica della gestione, ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle sopra indicate che il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, intenda affidare per motivi di interesse pubblico.

Gli aspetti di dettaglio dei servizi sopraelencati saranno puntualmente definiti nella Convenzione di affidamento.

## 2. Obblighi e standard di servizio.

Trentino Mobilità S.p.a. è tenuta ad applicare e tenere aggiornata la Carta della qualità dei servizi, pubblicata sul sito internet aziendale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della Legge 24.12.2007 n. 244. La Società si impegnerà a tenere aggiornati i contenuti di questo documento, a verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato che saranno fissati nella Convenzione di affidamento, rispetto alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge. L'aggiornamento della Carta, anche in relazione a nuove attività che, nell'ambito del perimetro gestionale sopra definito, dovessero essere affidate alla Società durante la vigenza della nuova Convenzione, dovrà essere condiviso con l'Amministrazione. La Società dovrà fornire annualmente un report completo relativo all'anno precedente sulle eventuali compensazioni ai clienti, dovute per il mancato rispetto dei livelli del servizio previsti dalla Carta dei servizi stessa.

La Società dovrà inoltre fornire, entro la data che sarà stabilita nella convenzione di affidamento, un report completo relativo alla gestione delle segnalazioni pervenute nel semestre. Tale rendicontazione deve riportare:

- il numero di reclami/segnalazioni pervenuti in forma scritta nel semestre di riferimento distinguendoli per tipologia ed evidenziandone l'incidenza sul totale;
- modalità e tempi di risposta per ogni segnalazione.

La Società, nell'erogazione dei servizi affidati, dovrà altresì garantire, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto comunale (art. 75), il rispetto dei seguenti principi generali:

- a) uguaglianza dei diritti degli utenti, intesa quale divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare la Società dovrà tenere in debita considerazione le esigenze degli utenti disabili rendendo i servizi effettivamente accessibili;
- b) obiettività e imparzialità: la Società dovrà svolgere le proprie attività in modo obiettivo, giusto e imparziale nei confronti degli utenti;
- c) continuità: la Società dovrà svolgere le proprie attività in modo continuo, regolare e senza interruzioni;
- d) informazione e partecipazione: la Società dovrà adottare adeguate forme di informazione all'utenza ed in particolare mantenere completo e aggiornato il proprio sito internet, nel quale verranno pubblicate tutte le notizie ed informazioni utili per l'utente/cliente relativamente ai servizi erogati, alle caratteristiche ed ai livelli di servizio associati. La Società dovrà adottare un idoneo sistema di gestione dei reclami e delle segnalazioni;
- e) efficienza, efficacia ed economicità: il servizio dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società dovrà adottare tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi e permettere il controllo e la modifica del funzionamento del servizio sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione.

La Società dovrà inoltre fornire, con la cadenza che sarà stabilita nella Convenzione e nei suoi allegati, dettagliati report inerenti al servizio svolto, report sull'occupazione e localizzazione della sosta su strada, sull'occupazione della sosta in struttura, sul controllo della sosta, sulle autorizzazioni al transito e/o sosta e sui permessi temporanei rilasciati, sul servizio di bike sharing, sulla gestione dei cicloparcheggi e rapporti di gestione relativi alle competenze economiche (sosta su strada – sosta in struttura).

## 3. Rapporti economici tra le parti.

Anche alla luce delle risultanze dell'attuale affidamento, si ritiene di introdurre alcune modifiche, rispetto a quanto previsto dalla convenzione in essere, sia riguardo ai parametri per il calcolo del canone spettante al Comune per la gestione della sosta su strada e in struttura, sia riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto alla Società per i servizi di mobilità in relazione all'effettivo costo del servizio. Tali modifiche garantiscono la sostenibilità economica complessiva della gestione, rispettando quindi l'impegno, previsto dalla Convenzione tra Enti soci per il controllo analogo congiunto, di garantire alla Società il

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

I rapporti economici vengono definiti come segue:

- per il servizio di gestione della sosta su strada di cui al precedente punto A1), la Società verserà al Comune un canone, determinato in misura percentuale rispetto agli introiti fatturati dalla Società secondo il seguente criterio:
  - 50% (cinquanta per cento) degli incassi al netto di I.V.A. derivanti dalla gestione della sosta a raso su suolo pubblico per importi fino a euro 1.800.000,00;
  - 80% (ottanta per cento) degli incassi al netto di I.V.A. superiori a euro 1.800.000,00; il Comune si riserva la possibilità di applicare la percentuale del 50% anche sugli incassi superiori a euro 1.800.000,00 laddove venga richiesta alla Società la realizzazione di investimenti;
- con riferimento all'attività di controllo, si ritiene di quantificare tale attività in 1800 giornate annue di lavoro, valore denominato "attività di controllo standard". Nel caso il Comune intenda intensificare i controlli, anche in seguito all'estensione delle "aree di sosta" rispetto a quelle definite nella citata planimetria Allegato n. 2, sarà corrisposto alla Società un corrispettivo annuo pari ad euro 40.000,00 - corrispondente ad un aumento di 240 giornate annue di lavoro rispetto al parametro "attività di controllo standard" come sopra definito – quale riduzione dell'importo del canone dovuto dalla Società al Comune per il servizio di cui al precedente punto A1). L'importo viene proporzionalmente ridotto in base al numero effettivo di giornate annue di lavoro eccedenti l'"attività di controllo standard" ed è soggetto a rivalutazione ISTAT, con le modalità che saranno definite nella convenzione;
- per la gestione di immobili/aree delimitate destinati/e ad autorimesse e parcheggi, di aree/immobili per il rimessaggio di autocaravan e caravan, di aree sosta per autocaravan, di immobili/aree destinati a parcheggio per biciclette o altri veicoli diversi da quelli sopracitati - di cui al precedente punto A3) - di proprietà comunale o in disponibilità, a qualsiasi titolo, si ritiene che la Società dovrà riconoscere al Comune di Trento l'80% (ottanta per cento) della somma risultante dalla differenza tra il totale degli incassi al netto di I.V.A. e le spese di gestione ordinarie e straordinarie per le gestioni in utile; sono escluse le eventuali gestioni in perdita, il cui disavanzo verrà defalcato dall'importo, come sopra definito, dovuto al Comune;
- per il rilascio dei titoli autorizzativi e dei permessi temporanei, di cui al precedente punto B1) il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo di euro 210.000,00 + I.V.A., di cui euro 50.000,00 + I.V.A. relativo al servizio di rilascio dei permessi temporanei, soggetto a rivalutazione ISTAT, con le modalità che saranno definite nella convenzione. L'importo relativo al rilascio dei permessi è determinato sulla base dei dati storici dei costi. L'importo relativo al servizio di rilascio dei permessi temporanei viene corrisposto solo successivamente all'effettiva attivazione del servizio, come indicato al precedente punto B1), e proporzionalmente ai mesi di attivazione. Qualora la/e disciplina/scelte operative delle autorizzazioni di circolazione dovesse subire in futuro delle variazioni sostanziali, tali da variare significativamente il loro numero o l'impegno necessario per il loro rilascio, il corrispettivo potrà essere rinegoziato tra le parti, subordinatamente all'approvazione del Consiglio comunale;
- per la gestione del servizio di bike sharing, di cui al precedente punto B2), il Comune corrisponderà alla Società un corrispettivo annuo fissato in euro 35.000,00 + I.V.A., importo determinato sulla base dei dati storici dei costi e soggetto a rivalutazione ISTAT, con le modalità che saranno definite nella convenzione.

#### 4. Durata.

L'art. 19 del D.Lgs. 201/2022 prevede che la durata dell'affidamento di servizi pubblici locali non a rete a società in house, non possa essere superiore a cinque anni, fatta salva la possibilità di una durata superiore nel caso sia necessaria per assicurare l'ammortamento degli investimenti, secondo quanto asseverato nel piano economico-finanziario. Ritenuto pertanto in coerenza con la disposizione sopra richiamata di stabilire la durata dell'affidamento in cinque anni decorrenti dal 1° luglio 2023; nell'impossibilità di pervenire al perfezionamento dell'affidamento entro il 30 giugno 2023, anche in considerazione degli adempimenti di trasparenza introdotti dal D.Lgs. 201/2022, come di seguito descritti, si ritiene di autorizzare fin d'ora la Società alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni della relativa convenzione, trattandosi di servizio la cui gestione deve essere garantita senza soluzione di continuità. In tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula della relativa convenzione, per la durata di cinque anni;

atteso che il medesimo D.Lgs. 201/2022 introduce nuovi oneri di trasparenza con riferimento agli affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica. In particolare i provvedimenti di cui all'art. 31, comma 1 del medesimo Decreto ed il contratto di servizio devono essere pubblicati senza indugio sul Sito istituzionale dell'Ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;

rilevato che, in questo contesto, l'art. 17 del Decreto, prevede che in caso di affidamento in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC, e che, come precisato da quest'ultima nel proprio comunicato del 22.02.2023, fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata da ANAC, non decorre il termine previsto dal citato art. 17 e non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge: vi è pertanto la necessità di anticipare, rispetto alla scadenza della convenzione in essere, la decisione circa il rinnovo dell'affidamento al fine di garantire la regolare successione dei contratti;

vista la necessità di procedere, alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti relativamente al nuovo assetto del contratto di servizio di Trentino Mobilità S.p.a., ad adeguare il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 sia dal lato della spesa sia dell'entrata così come riportato nel prospetto Allegato n. 3 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 per affidamento servizio di gestione della sosta ed altri servizi a Trentino Mobilità S.p.a.";

dato atto che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

visto il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria n. 8 del 31.03.2023, prot. n. 101499 di data 03.04.2023;

atteso che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare per la vigilanza, la trasparenza, la partecipazione, l'informazione e l'innovazione e della Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali nella seduta congiunta di data 03.04.2023;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., ed in particolare l'art. 10;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare gli artt. 5 e 192;
- il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 201;
- la note istruttorie di data 23.03.2023 prot. n. 90568 e di data 30.03.2023 prot. n. 98259 del Progetto mobilità e rigenerazione urbana;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. al fine di trasmettere in tempi brevi il provvedimento ad ANAC per consentire la stipula della nuova convenzione di affidamento entro la scadenza di quella in essere, rispettando il termine di sospensione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 201/2022;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

#### d e l i b e r a

1. di affidare in regime di in house providing a Trentino Mobilità S.p.a., per le motivazioni espresse in premessa e sulla base della relazione istruttoria del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana e del Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita, Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione e che contestualmente si approva, la gestione del servizio della sosta e degli altri servizi connessi con la mobilità urbana del Comune di Trento, per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° luglio 2023;
2. di approvare il perimetro relativo all'area oggetto di affidamento, di cui alla planimetria costituente l'Allegato 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
3. di autorizzare fin d'ora Trentino Mobilità S.p.a. alla prosecuzione del rapporto in essere, alle condizioni della relativa convenzione, nel caso in cui non fosse possibile, per le motivazioni espresse in premessa, perfezionare l'affidamento entro il 30 giugno 2023 e di stabilire che in tal caso il nuovo affidamento decorrerà dalla data di stipula della relativa convenzione, per la durata di cinque anni;
4. di stabilire che l'affidamento del servizio avviene secondo la disciplina generale come definita in premessa;
5. di dare atto che al Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, ai sensi degli artt. 12 e 14 del Regolamento per la disciplina dei contratti compete l'adozione del provvedimento a contrarre, con l'approvazione dello schema di convenzione per la disciplina della gestione del servizio, nel rispetto di quanto indicato nella presente deliberazione;
6. di stabilire che le modifiche relative ai rapporti economici tra le parti come definiti in premessa e le modifiche al perimetro dell'area oggetto di affidamento sono subordinate all'approvazione da parte del Consiglio Comunale, rinviando le altre tipologie di modifica agli Organi comunali competenti come individuati nelle premesse del presente provvedimento;
7. di pubblicare il provvedimento sul Sito istituzionale del Comune di Trento e di trasmettere il provvedimento ad ANAC, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17, comma 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 201/2022;
8. di procedere ad adeguare il bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 sia dal lato della

spesa sia dal lato dell'entrata, così come riportato nel prospetto Allegato n. 3 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025 per affidamento servizio di gestione della sosta ed altri servizi a Trentino Mobilità S.p.a.", elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

9. di apportare la variazione al bilancio di previsione finanziario 2023-2025 così come risultante dall'Allegato n. 4 "Variazione di bilancio" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio suddiviso per missioni, programmi e titoli, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
10. di dare atto che la variazione apportata di cui al precedente punto rispetta il pareggio finanziario così come risultante dall'Allegato n. 5 "Quadro generale riassuntivo" e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti così come risultante dall'Allegato n. 6 - "Equilibri di bilancio" entrambi elaborati dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio, di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., nei quali si richiama la presente, che firmati dalla Segretaria generale formano parte integrante ed essenziale della deliberazione;
11. di procedere all'adeguamento degli stanziamenti di cassa per l'esercizio 2023 così come risultante dall'Allegato n. 4 "Variazione di bilancio" elaborato dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali – Ufficio Bilancio suddiviso per missioni, programmi e titoli, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Segretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione, assolvendo anche all'obbligo di comunicazione al Consiglio comunale delle deliberazioni dell'Organo esecutivo ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
12. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6.

LA SEGRETARIA GENERALE  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



---

COMUNE DI TRENTO

---

**ESITO DELLA VOTAZIONE**

Oggetto: TRENTINO MOBILITA' S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI TRENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

---

**Votazione palese**

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 35

**Favorevoli:** n. 24 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez, Zappini)

**Contrari:** n. 6 (Angeli, Demattè, Filippin, Frachetti, Guastamacchia, Urbani)

**Astenuti:** n. 1 (Maestranzi)

**Non votanti:** n. 4 (Bridi, Giuliani, Piccoli, Saltori)

Trento, addì 13.04.2023

la Segretaria generale  
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 11 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: TRENTO MOBILITA' S.P.A. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITA' URBANA DEL COMUNE DI TRENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 aprile 2023

Servizio Appalti e partenariati  
La Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE relativamente alla variazione di bilancio in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 aprile 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 11 / 2023**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: TRENTO MOBILITÀ S.P.A.. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO E DI ALTRI SERVIZI CONNESSI ALLA MOBILITÀ URBANA DEL COMUNE DI TRENTO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025.

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
La Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 04.04.2023